

		Sent. n. 130/2026/R	
		REPUBBLICA ITALIANA	
		IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
		LA CORTE DEI CONTI	
		SEZIONE GIURISDIZIONALE	
		PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA	
		composta dai seguenti magistrati:	
	Alberto Rigoni	Presidente f.f. estensore	
	Riccardo Patumi	Consigliere	
	Khelena Nikifarava	Primo Referendario	
	ha pronunciato la seguente		
		SENTENZA	
	nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 46725/R del registro di Segreteria,		
	proposto dal Procuratore Regionale per la Regione Emilia-Romagna nei		
	confronti di:		
	RAIMO Luigi, nato a Sarno (SA) il 19.03.1974, c.f. RMALGU74C19I438Y,		
	rappresentato e difeso dagli Avv.ti Biancamaria Stivanello e Giorgio Trovato		
	del Foro di Padova, con domicilio eletto presso il loro studio legale in Padova,		
	Piazzale della Stazione n. 7, come da procura in atti;		
	Esaminati gli atti e i documenti di causa;		
	Uditi, all’udienza del 24 giugno 2026, con l’assistenza del segretario dott.		
	Enrico Tiberi, il Presidente f.f. relatore Cons. Alberto Rigoni, il Pubblico		
	Ministero nella persona del S.P.G. Guida Iorio e l’Avv. Biancamaria Stivanello		
	per il convenuto Raimo Luigi;		
		FATTO	
	Con atto di citazione regolarmente notificato via PEC al difensore in data		
			1

10.02.2026, la Procura Regionale cita in giudizio Raimo Luigi, app. scelto dell'Arma dei Carabinieri per sentirlo condannare al risarcimento del danno erariale patrimoniale, in favore del Ministero della Difesa, per la complessiva somma di euro 139.035,00, oltre interessi legali dal deposito della sentenza sino all'integrale soddisfazione e alle spese del giudizio.

La Procura riferisce che Raimo Luigi avrebbe svolto attività extra istituzionale non autorizzata in violazione dell'art. 53, d.lgs. n. 165/2001.

Il 28.02.2009, Raimo Luigi aveva comunicato al Comando Regione Carabinieri Emilia-Romagna di essere stato nominato, in data 27.02.2009, dalla Federazione Motociclistica Italiana, esaminatore nazionale del registro storico delle moto d'epoca a titolo gratuito, con la previsione di un rimborso spese. A seguito di ciò, vi era la presa d'atto del Comando competente.

Il 23.02.2024, Raimo Luigi inoltrava al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri una richiesta di autorizzazione a svolgere attività extra istituzionale in qualità di lavoratore sportivo ai sensi del d.lgs. n. 36/2021 quale esaminatore del registro storico della Federazione Motociclistica Italiana, per la durata di 10 mesi (dal 1.03.2024 al 31.12.2024), indicando un compenso lordo presunto di euro 9.800,00.

In data 12.03.2024 il Comando negava l'autorizzazione perché considerata attività di carattere amministrativo-gestionale, e in quanto tale non consentita.

Il 15.03.2024, Raimo Luigi inoltrava al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri una nuova richiesta di autorizzazione per attività sportiva ai sensi del d.lgs. n. 36/2021, indicando quale mansione da svolgere quella di supervisore d'esame per la Federazione Motociclistica Italiana, per la durata di 10 mesi (dal 1.03.2024 al 31.12.2024), e un compenso lordo presunto di euro

9.800,00.

Anche questa domanda non veniva accolta in quanto simile a quella autorizzata nel 2009, per la quale pende un procedimento penale davanti al Tribunale di Parma potenzialmente in grado di condizionare l'adempimento dei doveri connessi allo status di militare dell'Arma.

La Federazione Motociclistica Italiana comunicava al Comando Legione Carabinieri Emilia-Romagna i compensi erogati nel corso del 2024 al Raimo per l'attività di lavoratore sportiva svolta nel 2023, per un importo lordo di euro 6.370,00, specificando che i compensi erano relativi a n. 49 diarie per l'attività di esaminatore del registro storico connesse ad un incarico quadriennale sottoscritto nel 2021, non commisurate ad un impegno orario e, inoltre, specificava che, nel corso del 2024, il RAIMO non aveva svolto altri incarichi a titolo oneroso.

La Federazione esprimeva l'avviso per il quale non sarebbe stata necessaria alcuna formale autorizzazione trattandosi di svolgimento di attività sportiva dilettantistica retribuita. Rappresentava di avere acquisito un'autocertificazione dei redditi sottoscritta il 26.01.2024 nella quale il RAIMO aveva dichiarato di essere dipendente pubblico e di avere ricevuto autorizzazione per lo svolgimento di lavoro sportivo di cui all'art. 25 e segg. del d.lgs. n. 36/2021, aggiungendo che, non essendo tenuta ad acquisire l'autorizzazione, non ne era formalmente in possesso.

La Federazione, infine, rappresentava che successivamente all'erogazione del compenso di euro 6.370,00, Raimo Luigi non aveva svolto più incarichi, omettendo peraltro di comunicare i compensi percepiti negli anni precedenti.

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri riferiva al Ministero della

Difesa proponendo diffida, ai sensi dell'art. 898 del d.lgs. n. 66/2010, per lo svolgimento di attività incompatibile al servizio.

La Procura ha fatto notificare l'invito a dedurre, contestando un danno erariale di complessivi euro 139.035,00.

Venivano quindi ricostruiti i compensi percepiti dal convenuto:

a) a seguito dello svolgimento dell'incarico conferitogli dal consiglio federale della Federazione Motociclistica Italiana n. 2 del 28.3.2013 con deliberazione n. 63/2013, per il quadriennio 2013/2016, accettato dal dipendente pubblico il 11.4.2013, ha conseguito compensi lordi per un totale di euro 26.195,00;

b) a seguito dello svolgimento dell'incarico conferitogli dal Consiglio federale della Federazione Motociclistica Italiana n. 2 del 10.3.2017 con deliberazione n. 54/2017, per il quadriennio 2017/2020, accettato dal dipendente pubblico il 27.3.2017, ha conseguito compensi lordi per un totale di euro 57.850,00;

c) a seguito dello svolgimento dell'incarico conferitogli dal Consiglio federale della Federazione Motociclistica Italiana n. 3 del 12.2.2021 con deliberazione n. 85/2021, per il quadriennio 2021/2024, accettato dal dipendente pubblico in data 8.4.2021, ha conseguito compensi lordi per un totale di euro 54.990,00.

La Procura ravvisa il dolo del convenuto Raimo Luigi per non aver correttamente richiesto l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico ai sensi dell'art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, in quanto detta attività non può essere riconducibile a quelle liberamente esercitabili dal pubblico dipendente ex art. 53, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001.

La Procura Regionale rileva che nella comunicazione del 2009 il Raimo aveva dichiarato che tale attività sarebbe stata svolta a titolo gratuito, circostanza smentita dai fatti emersi nel corso dell'istruttoria.

Respinge la tesi esposta nelle deduzioni, secondo cui il rinvio operato all'art. 81 lett. m) del TUIR, l'art. 90, comma 23, avrebbe permesso di ricomprendere tra le attività sportive dilettantistiche, liberamente consentite ai dipendenti pubblici, anche quelle remunerate con l'erogazione di compensi riconducibili ad altri tra i redditi diversi.

Infatti, detta norma non è compatibile con l'art. 51 del d.lgs. n. 165/2001 ed è contraddetta dallo stesso riferimento operato dal comma 23 dell'art. 90 alle sole attività svolte a titolo gratuito o per le quali fosse previsto il riconoscimento di semplici indennità o rimborsi.

La Procura non ritiene sia maturata la prescrizione posto che la violazione degli obblighi di comunicazione costituisce un occultamento doloso del danno (secondo le indicazioni di cui alla sentenza della Corte dei conti, Sez. III App., n. 146/2025). Ne consegue che la prescrizione possa decorrere dal momento della scoperta, e quindi dal deposito della relazione della Guardia di Finanza del 16.10.2025.

Si costituisce in giudizio Raimo Luigi con Avv.ti Stivanello e Trovato del Foro di Padova.

Riferisce di aver comunicato in data 28.02.2009 al Comando Regione Carabinieri Emilia-Romagna la nomina a esaminatore del Registro Storico da parte della Federazione Motociclistica Italiana, con la previsione del rimborso spese, e di non aver mai nascosto detti compensi che sono stati dichiarati nel mod. 730 come "redditi diversi".

Riferisce, altresì, di aver chiesto in data 23.02.2024 l'autorizzazione a svolgere il medesimo incarico a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2021, e di averla ripresentata, dopo un primo rigetto, il 15.03.2024, anche questa non

accolta dal Comando competente.

Eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale per i compensi percepiti prima del 17.11.2020, in quanto l'invito a dedurre è stato notificato in data 17.11.2025.

Contesta l'impostazione accusatoria della Procura Regionale in quanto il convenuto aveva comunicato l'incarico il 28.02.2009, con presa d'atto del 26.03.2009 senza obiezioni, e tutti i redditi sono stati regolarmente denunciati nel mod.730 come redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR.

Mancherebbe il dolo, in assenza della dimostrazione della volontà dell'evento dannoso, soprattutto per il fatto che Raimo ha comunicato detta attività al Comando competente già nel 2009.

Inoltre, il rimborso spese non deve essere autorizzato in quanto forfettario, e a nulla rileva il coinvolgimento del convenuto in una vicenda di omologazione di false moto d'epoca per cui pende giudizio avanti al Tribunale di Parma.

Mancherebbe, a detta del Raimo, anche la colpa grave, nella formulazione tipizzata di cui all'art. 1, legge 20/1994 come novellato dalla legge 1/2026 per violazione o omissione determinata da riferimenti giurisprudenziali prevalenti o pareri autorità competenti, in relazione alla Circ. Ministero Difesa del 31.07.2008.

Rileva che per oltre quindici anni, dal 2009 al 2024, il convenuto ha svolto il medesimo incarico senza che l'amministrazione sollevasse mai alcuna obiezione.

Una volta scaduto l'incarico per il quadriennio 2021 – 2024 il convenuto si è comunque immediatamente adeguato alla normativa sopravvenuta chiedendo l'autorizzazione a proseguire l'attività di esaminatore.

Rileva la mancanza dell'elemento oggettivo in quanto i fatti si sarebbero verificati in vigenza dell'art. 90, comma 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che consentiva ai dipendenti pubblici di svolgere attività sportive (come da parere Cons. Stato n. 5807/2022), e riafferma la natura forfettaria dei rimborsi spese percepiti dalla Federazione Motociclistica, come da delibera del Consiglio Federale n. 119/2017.

Ribadisce la natura sportiva dell'incarico ex art. 90, comma 23, legge n. 289/2002 in quanto trattasi di una Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI, ovvero un organismo che persegue finalità sportive dilettantistiche e che, come tale, rientra espressamente tra gli organismi indicati dall'art. 67 medesimo.

Ritiene che gli emolumenti siano forfettari e non compensi.

Infine, dopo il 1.07.2023 non possono esser mossi addebiti in quanto è venuta meno la disposizione dell'art. 90, comma 23, legge 289/2002.

Chiede l'applicazione del potere riduttivo obbligatorio previsto dall'art. 1, comma 1-octies, L. n. 20/1994, come introdotto dalla L. n. 1/2026, in quanto ritiene che non ci sia il dolo e neppure un illecito arricchimento.

Conclude chiedendo:

a) dichiarare la prescrizione quinquennale dell'azione erariale per tutti i compensi percepiti anteriormente al 17.11.2020, con conseguente rigetto della domanda per i relativi importi;

b) per i compensi non prescritti, rigettare integralmente la domanda attrice per infondatezza nel merito;

c) rigettare comunque la domanda per assenza dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa grave;

In via subordinata

d) rideterminare il *quantum* del preteso danno erariale, espungendo i compensi prescritti (anteriori al 17.11.2020), calcolando l'importo al netto delle ritenute fiscali e previdenziali e tenendo conto del concorso dell'Amministrazione danneggiata nella produzione del danno;

e) esercitare il potere riduttivo obbligatorio ex art. 1, comma 1 *octies*, L. 20/1994, contenendo l'eventuale condanna entro il limite del 30 per cento del danno accertato e comunque entro il doppio della retribuzione lorda annua.

Condannare il Ministero della Difesa, nella sua qualità di amministrazione di appartenenza del convenuto, al pagamento integrale delle spese, onorari e diritti di lite.

All'udienza del 24.06.2026 la Procura Regionale si è riportata alle conclusioni formulate con l'atto di citazione, mentre la difesa del Raimo, oltre a sostenere la mancanza dell'occultamento doloso del danno ai fini del calcolo del termine di prescrizione dell'azione erariale, si è riportata alle conclusioni della comparsa di risposta

DIRITTO

1. La Sezione è chiamata a giudicare un'ipotesi di danno erariale, in favore del Ministero della Difesa, per la complessiva somma di euro 139.035,00, oltre interessi legali dal deposito della sentenza sino all'integrale soddisfo e alle spese del giudizio per un'ipotesi contestata di mancato riversamento, ai sensi dell'art. 53, comma 7, d.lgs. n.165/2001, degli emolumenti percepiti da Raimo Luigi, appuntato dell'Arma dei Carabinieri in forza al Comando Stazione di Fidenza, quale esaminatore nazionale del Registro storico delle moto d'epoca, in quanto detta attività non sarebbe stata autorizzata da parte

dell'amministrazione di appartenenza.

2. La vicenda sottoposta alla valutazione della Sezione si inserisce nell'ambito della disciplina degli incarichi extra istituzionali da parte di pubblici dipendenti, la cui disciplina è contenuta prevalentemente nel d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. Testo unico del pubblico impiego).

2.1 Sono del tutto escluse, per i dipendenti pubblici, le attività imprenditoriali o autonome di natura commerciale o industriale svolte in modo continuativo o assumendo cariche sociali operative (cd. incompatibilità assoluta, art. 53, primo comma, d.lgs. n. 165/2001), mentre sono ammessi occasionali incarichi retribuiti a pubblici dipendenti che non siano in conflitto d'interessi con l'amministrazione di appartenenza (cd. incompatibilità relativa, art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001).

A dette fattispecie, si aggiungono le “... *prestazioni di lavoro sportivo, fino all'importo complessivo di 5.000 euro annui, per le quali è sufficiente la comunicazione preventiva*”, come da modifica normativa recentemente introdotta con l'art. 3, primo comma, lett. a) del d.l. 31 maggio 2024, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2024, n. 106.

Oltre a queste tipologie d'incarico, vi sono le attività liberamente esercitabili dal pubblico dipendente senza alcuna autorizzazione (art. 53, comma 6, d.lgs. n. 165/2001) che concernono prevalentemente le collaborazioni giornalistiche o l'utilizzazione delle opere d'ingegno.

2.2 Per quanto riguarda l'incompatibilità relativa, l'amministrazione, a seguito della richiesta del dipendente, oltre a verificare l'assenza di circostanze che possano inquadrare l'attività come industriale o commerciale, deve accertarsi che la mansione per cui si chiede l'autorizzazione sia compatibile con il lavoro

principale, che permanga un proficuo svolgimento dell'attività lavorativa primaria, che detta attività sia compatibile con l'orario di servizio e che il richiedente disponga di un adeguato *curriculum vitae*.

La pubblica amministrazione che riceve una richiesta in tal senso dal dipendente deve, soprattutto, verificare che l'attività extra istituzionale non sia in conflitto d'interessi con il lavoro principale, oltre all'assenza di altre cause ostative, e solo a seguito di questi accertamenti può concedere l'autorizzazione.

2.3 Il d.lgs. n. 165/2001 prevede precise sanzioni per l'esercizio di attività caratterizzata da incompatibilità assoluta, come ad esempio la decadenza dal rapporto d'impegno con la pubblica amministrazione (richiamando gli artt. 60 e 63 del D.P.R. n. 3/1957).

Nel caso, invece, di mancata autorizzazione per attività astrattamente autorizzabili (elencate nell'art. 53, comma 7, T.U.P.I.), ma per le quali non è stata attivata dal dipendente la corretta procedura, la norma stabilisce che, oltre alla responsabilità disciplinare, la sanzione consiste nel riversamento del compenso dell'attività non autorizzata, a cura dell'erogante o, in mancanza, del percettore dipendente pubblico nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza per essere destinato ai fondi di produttività.

Posto che l'omissione del versamento del compenso è un'ipotesi di responsabilità erariale sottoposta alla giurisdizione contabile (art. 53, comma 7 *bis*, norma cit.), la giurisprudenza della Corte dei conti ha più volte avuto modo di esprimersi sulla natura, risarcitoria o sanzionatoria, di detta fattispecie.

Tra le principali, si ricordano la sentenza della Corte dei conti, SS.RR., n. 26/QM/2019, che ha affermato la natura risarcitoria per il carattere dissuasivo e di deterrenza dell'art. 53, comma 7, nei confronti del dipendente pubblico dall'assunzione d'incarichi che, seppure astrattamente autorizzabili, non sono stati comunicati all'amministrazione per l'avvio della procedura di autorizzazione. Ne deriva che l'art. 53, comma 7 bis inquadra un'autonoma forma di responsabilità amministrativa "tipizzata" a carattere risarcitorio del danno da mancata entrata per l'amministrazione del compenso, che diventa "illecitamente percepito".

Più recentemente, la sentenza delle SS.RR. n. 1/QM/2025 ha stabilito che l'obbligo del pubblico dipendente di riversare il compenso ai sensi dell'art. 53, commi 7 e 7 *bis*, si riferisce alle ipotesi d'incompatibilità relativa, fatto salvo l'ulteriore danno costituito dalle conseguenze negative per l'erario dell'inosservanza del patto di esclusività violato con l'attività esterna non autorizzata. In pratica, le SS.RR. riconoscono l'obbligo di risarcimento, nella misura corrispondente agli emolumenti concretamente percepiti, solo per l'incompatibilità relativa.

A prescindere dalle conseguenze disciplinari, anche le ipotesi d'incompatibilità assoluta determinano l'obbligo di riversamento degli emolumenti percepiti, non essendo ragionevole che l'ordinamento sanzioni in tale modo i soli incarichi in astratto autorizzabili e non anche quelli radicalmente vietati (Corte dei conti, Sez. Lombardia, n. 91/2026).

3. Preliminarmente, la Corte deve valutare l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, che rileva come il Raimo abbia effettuato la comunicazione in data 28.02.2009 per importi percepiti e dichiarati

regolarmente a modello 730 nella dichiarazione annuale dei redditi.

L'art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, come novellato dalla legge n. 1/2026, recita: *“Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta”*.

Nel caso di specie la Procura Regionale prospetta, in atto di citazione, un'ipotesi di violazione degli obblighi di comunicazione o di richiesta di autorizzazione dell'incarico svolto dal Raimo presso la Federazione Motociclistica, tipicamente collegata ad una tipologia di responsabilità amministrativa da svolgimento d'incarichi in assenza di autorizzazione con violazione dell'art. 53, commi 7 e 7 bis, d.lgs. n. 165/2001. In detti casi, l'amministrazione non è in grado di vagliare la richiesta del dipendente ai fini della valutazione della sussistenza, o meno, di conflitto d'interessi (Corte dei conti, Sez. Sicilia, n. 131/2026), in quanto la mera comunicazione consente alla pubblica amministrazione la sola presa d'atto delle dichiarazioni rese dal dipendente senza poter esercitare la discrezionalità tipica del procedimento di autorizzazione.

Per giurisprudenza costante della Corte dei conti, la fattispecie relativa all'assenza di autorizzazione se dovuta ex art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, va ricondotta, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, nell'alveo del dolo inteso come coscienza e volontà della condotta posta in essere, finalizzata al conseguimento di un vantaggio patrimoniale senza dover incorrere nella

discrezionalità afferente alla valutazione sul conflitto d'interessi (Corte dei conti, Sez. Marche, n. 22/2018).

Nel caso in esame, la comunicazione del 28.02.2009 del convenuto contiene elementi che devono essere valutati ai fini della contestazione della responsabilità erariale, ed in particolare sul fatto che tale comunicazione affermava che lo svolgimento dell'incarico doveva essere a titolo gratuito con la corresponsione solamente di rimborsi spese.

Tale circostanza è superata e nettamente smentita dall'accertamento svolto dalla Guardia di Finanza con l'annotazione del 16.10.2025, la quale ha fatto emergere la corresponsione, da parte della citata Federazione, di somme al Raimo pari a 139.035,00 nel periodo dal 2009 al 2024, somme la cui erogazione non è stata contestata da parte convenuta.

Tale ammontare è ben lungi, per consistenza e periodicità, dall'apparire giustificato da meri rimborsi spese, ma può essere ricondotto alla somma di veri e propri compensi corrisposti per l'attività di "*esaminatore nazionale del registro storico delle moto d'epoca*".

Ne deriva che, in base alla *causa petendi* e alla prospettazione dei fatti di cui all'atto di citazione, vi siano fondati elementi per prospettare un occultamento di natura dolosa del danno da parte del Raimo, perché tenuto alla richiesta di autorizzazione in luogo della semplice comunicazione, e per aver affermato che le somme erogate dalla Federazione sportiva erano semplici rimborsi spese, circostanza smentita sia dalla consistenza economica degli stessi sia dagli accertamenti di Polizia Giudiziaria richiesti dalla Procura Regionale.

Pertanto, il termine ordinario di prescrizione quinquennale decorre dalla data di deposito dell'annotazione della Guardia di Finanza (16.10.2025), momento

nel quale il danno erariale è emerso in tutta la sua dimensione.

L'invito a dedurre e l'atto di citazione risultano, quindi, tempestivi, e l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta va respinta.

4. Nel merito, la domanda proposta dalla Procura Regionale è fondata e meritevole di accoglimento.

4.1 Dall'annotazione della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Parma del 16.10.2025, emerge che Raimo Luigi nel periodo dal 1.01.2015 al 31.12.2023 ha ricevuto dalla Federazione Motoristica Italiana ben 33 incarichi tra continuativi, annuali e convocazioni speciali presso mostre o altri eventi collegati alla funzione di esaminatore nazionale del registro storico per moto d'epoca.

La Guardia di Finanza ha minuziosamente ricostruito sia le giornate che sono state dedicate dal convenuto all'incarico in questione, sia le somme percepite per tale finalità.

È stato calcolato che Raimo Luigi ha dedicato a questo incarico un numero di giornate estremamente elevato per una funzione che avrebbe dovuto essere onoraria e sostanzialmente svolta dopo l'orario di lavoro, come dallo stesso dichiarato.

Dal 2015 al 2023 l'incarico di esaminatore nazionale del registro moto d'epoca ha impegnato il Raimo con un'incidenza percentuale sulle giornate lavorative di notevole portata, che si assestano da un minimo del 26 per cento nel 2015 e nel 2018, sino ad arrivare al 42 per cento nel 2021. Ne deriva che nel periodo considerato l'impegno lavorativo esterno si assesta su una media annua del 33 per cento delle giornate annue, vale a dire ben un terzo di ciascun anno di riferimento, senza considerare le giornate festive.

La Procura Regionale ha ricostruito, mediante l’apporto istruttorio degli organi di Polizia Giudiziaria e della stessa Federazione Motoristica Italiana, le somme che sono state corrisposte al convenuto Raimo per le sole deliberazioni d’incarico n. 63/2013, n. 54/2017 e n. 85/2021, che hanno determinato ben 27 disposizioni di pagamento. Tale ricostruzione ha fatto emergere che Raimo Luigi ha percepito euro 26.195,00 a seguito dei mandati relativi alla deliberazione n. 63/2013, euro 57.850,00 a seguito dei mandati relativi alla deliberazione n. 54/2017 ed euro 54.990,00 a seguito dei mandati relativi alla deliberazione n. 85/2021. Il tutto, per la somma complessiva di euro 139.035,00, come quantificata in atto di citazione.

Il convenuto non ha mai contestato la percezione delle già menzionate somme, circostanza che si può quindi considerare certa e storicamente avvenuta.

Inoltre, non vi è contestazione sul fatto che tutta la predetta attività extra istituzionale sia stata esercitata dal Raimo in virtù della sola comunicazione che il convenuto ha inviato al Comando Regione Carabinieri Emilia Romagna – SM Ufficio Personale in data 28.02.2009 (l’unica comunicazione inviata in circa quindici anni di attività quale esaminatore nazionale del registro speciale per le moto d’epoca), con cui affermava che si trattasse d’incarico a titolo gratuito, in orari “... *compatibili con quelli dell’Amministrazione*”, senza particolari ripercussioni sul rendimento di servizio e (aspetto fondamentale dell’intera vicenda) che l’incarico prevedesse da parte della Federazione “... *esclusivamente il rimborso spese documentate*”.

4.2 La Sezione osserva che gli elementi di fatto emersi nel processo smentiscono nettamente che si sia trattato di un incarico che prevede la sola comunicazione all’amministrazione di appartenenza e che fosse stato svolto a

titolo gratuito.

È stato accertato che l'incarico, dopo la comunicazione inviata dal convenuto il 28.02.2009, è stato più volte rinnovato e corredato da altri incarichi minori relativi, come visto in precedenza, alle convocazioni per le mostre o altre attività legate alle motociclette.

Ne deriva che il Raimo avrebbe dovuto rinnovare periodicamente detta comunicazione, posto che trattasi di un atto formale, previsto dall'art. 53 d.lgs. n. 165/2001, e che non è *sine die*, ma che è collegato alla periodicità e ai numerosi rinnovi che successivamente sono stati riconosciuti al convenuto.

In altri termini, anche se il pubblico dipendente ritiene che si tratti di attività che si possa svolgere con la semplice comunicazione, è comunque onerato a rinnovare detta comunicazione per ogni modificazione dell'incarico esterno, se non altro per informare l'amministrazione degli estremi dei provvedimenti che lo riguardano e per consentire alla pubblica amministrazione di appartenenza di valutare la sussistenza o meno di eventuali conflitti d'interesse che si possono manifestare nel proseguimento dell'incarico medesimo.

Spetta quindi al dipendente l'onere della corretta e diligente comunicazione anche se ritiene che sia da sola sufficiente per l'espletamento dell'incarico, per consentire un legittimo controllo da parte dell'amministrazione se trattasi di onere adempiuto con la semplice comunicazione o se trattasi d'incarico che invece richiede l'autorizzazione di cui al comma 7 dell'art. 53 d.lgs. n. 165/2001.

In buona sostanza, il Raimo ha omissso di comunicare non solo la durata dell'incarico nella comunicazione del 28.02.2009, ma anche dei successivi rinnovi che sono stati accertati in corso di giudizio.

4.3 Si tratta di stabilire se la mera comunicazione fosse sufficiente per consentire al Raimo lo svolgimento dell'incarico.

La Sezione ritiene che l'impegno complessivo dedicato al ruolo di esaminatore, pari come visto almeno al 33 per cento medio annuo delle giornate lavorative impiegate, sia incompatibile con un'attività onoraria priva di ripercussioni sul servizio di appuntato dei Carabinieri.

Il convenuto avrebbe dovuto riqualificare la sua attività extra istituzionale a fronte del notevole impegno che gli era richiesto, valutando se fosse necessario adempiere, come era suo dovere, ad una richiesta di autorizzazione, anche se reputata dallo stesso a titolo gratuito (sia pure con la previsione del rimborso delle spese).

Si ritiene inoltre che l'intera corresponsione di somme pari ad euro 139.035,00 in nove anni, dal 2015 al 2023 compreso, non siano assolutamente compatibili con un inquadramento delle stesse quali "rimborsi spese".

Infatti, in primo luogo è lo stesso convenuto che nella comunicazione del 28.02.2009 afferma che gli verrà corrisposto un rimborso sulle spese "documentate", escludendo in radice che trattasi di rimborso forfettario che, anche successivamente, è stato previsto con la deliberazione del Consiglio Federale n. 119/2017 con la quale è stato attribuito al Raimo una "diaria" di euro 130,00 al giorno per ogni giornata dedicata all'attività di esaminatore. La qualificazione della somma in questione come rimborso spese nei provvedimenti della Federazione sportiva o nella corrispondenza intercorsa con il convenuto non ha alcuna rilevanza, in quanto spetta alla valutazione del Collegio la corretta qualificazione della natura di tali compensi, atteso che il giudizio sulla responsabilità erariale non può fermarsi di fronte ad una

semplice definizione formale dei pagamenti resi al Raimo dall'ente conferente l'incarico, ma deve qualificare oggettivamente quelli che sono compensi "vestiti" da rimborsi spese ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 7 e 7 bis, d.lgs. n. 165/2001.

In secondo luogo, la citata circolare del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare del 31 luglio 2008, prevedeva che l'attività sportiva dilettantistica, per la quale era sufficiente all'epoca la mera comunicazione, fosse quella per la quale era prevista la corresponsione di indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spesa indicati dall'art. 67, primo comma, lett. m) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, mentre, come detto, la somma giornaliera, particolarmente consistente, erogata dalla Federazione Motoristica Italiana non rientrava e non rientra nei canoni del semplice rimborso, posto che il reddito medio giornaliero delle famiglie italiane, secondo gli indici ISTAT (dati 2024), si attesta intorno a 108 euro lordi circa al giorno, somma inferiore all'indennità riconosciuta al convenuto. Ne consegue che la misura elevata del rimborso forfettario va interpretato come vero e proprio corrispettivo per un'attività che, secondo quanto dichiarato dal Raimo nella comunicazione del 28.02.2009, doveva essere a titolo gratuito con il rimborso delle sole spese documentate.

In terzo luogo, non ha alcuna rilevanza che detti emolumenti siano stati riportati da Raimo Luigi nelle dichiarazioni dei redditi (mod. 730) nel corso dello svolgimento dell'incarico presso la Federazione sportiva. Infatti, la pubblica amministrazione di appartenenza del dipendente (in questo caso l'Arma dei Carabinieri) non ha un accesso generalizzato al modello 730 ma solamente riceve dall'Agenzia delle Entrate, ai fini del calcolo dei rimborsi o

trattenute quale sostituto d'imposta, il mod. 730-4 dove i redditi diversi non sono specificati per la loro provenienza, ma costituiscono un monte indistinto ai fini del calcolo dei conguagli.

5. Quanto alla richiamata disciplina introdotta dall'art. 25 del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 nel campo del lavoro sportivo, la Sezione rileva che tali norme siano da ritenersi applicabili a partire dal 1.07.2023, come si evince da vari interventi correttivi.

Il d.lgs. n. 36/2021 abroga il precedente art. 90, comma 23, legge n. 289/2002, che consentiva per i pubblici dipendenti unicamente l'attività sportiva a titolo gratuito con il rimborso delle spese documentate.

Ne consegue che il menzionato d.lgs. n. 36/2021 ha portata innovativa e non meramente ricognitiva della disciplina dell'attività sportiva, con l'effetto che la quasi totalità dell'attività extra istituzionale del convenuto si colloca in epoca anteriore alla sua entrata in vigore. Ne deriva che è confermata l'illiceità della condotta del convenuto per la mancata richiesta di autorizzazione, stante l'evidente natura remuneratoria delle somme a lui corrisposte dalla Federazione.

Per quanto riguarda il periodo successivo al 1.07.2023 e fino al 31.12.2023, termine del periodo in contestazione da parte della Procura attrice, la disciplina normativa impone l'espressa istanza di autorizzazione per l'attività di lavoro sportivo in favore delle federazioni affiliate al CONI, che nel caso di specie il Raimo non l'ha mai fatta pervenire agli organismi competenti dell'Arma dei Carabinieri.

Fino al termine dell'incarico, quindi fino al 31.12.2023, il Raimo non ha chiesto alcuna autorizzazione, come era suo onere, al Comando dei Carabinieri

ai sensi dell'art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001.

Il convenuto ha, invece, provveduto a richiedere detta autorizzazione solamente in data 23.02.2024 per il periodo dal 1.03.2024 al 31.12.2024 dichiarando un reddito lordo presunto di euro 9.800,00 fino alla fine del periodo di dieci mesi.

Detta richiesta, rigettata il 12.03.2024 e reiterata dall'interessato il 15.03.2024, è stata definitivamente non accolta con determina del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri del 1.05.2024, anche con riferimento a possibili condizionamenti, ai sensi dell'art. 895 dell'O.M.C., per circostanze esterne a detta attività nelle quali il Raimo è stato coinvolto.

Si osserva che le richieste di Raimo Luigi del 23.02.2024 e del 15.03.2024 individuano un "importo totale lordo presunto" di euro 9.800,00 quale corrispettivo dell'attività, senza alcun riferimento ad un rimborso spese, forfettario o su presentazione della documentazione, che aveva caratterizzato l'unica richiesta precedente del 2009.

Pertanto, vi sono circostanze evidenti e non smentite che il Raimo era ben a conoscenza del fatto che le somme percepite costituissero, in realtà, un corrispettivo dell'attività di esaminatore del registro delle moto d'epoca e non solo un semplice rimborso spese che, si ribadisce, nella comunicazione del 2009 era prospettato a fronte della presentazione dei giustificativi di spesa e che, invece, nel corso dell'incarico durato ben oltre quindici anni, assume la connotazione di rimborso "forfettario" erogato con regolarità dalla Federazione sportiva.

6. La Sezione ritiene quindi che vi siano elementi sufficienti per valutare come dolosa la condotta di Raimo Luigi, per non aver richiesto, come era invece suo

dovere, l'autorizzazione già a partire dal 2009 fino alla conclusione dell'incarico conferito dalla Federazione Motoristica Italiana, trattandosi di attività di fatto retribuita e non gratuita.

La volontarietà della condotta antigiuridica giustifica appieno le considerazioni in precedenza svolte sull'occultamento doloso del danno, ai fini dell'individuazione dell'inizio della decorrenza della prescrizione quinquennale.

Il danno erariale va quindi commisurato, ai sensi dell'art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, nella somma di tutti gli emolumenti percepiti da Raimo Luigi dal 1.01.2015 al 31.12.2023 per i 33 incarichi federali, come ricostruiti dalla Guardia di Finanza nell'annotazione del 16.11.2025, per la complessiva somma di euro 139.035,00.

Tale importo va considerato al lordo delle ritenute, per costante giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. SS.RR. N. 13/2021).

7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e sono poste a carico del convenuto nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia- Romagna, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 46725 del registro di Segreteria, ogni diversa domanda o eccezione respinta, così decide:

Condanna il convenuto Raimo Luigi, in atti generalizzato, al pagamento, in favore del Ministero della Difesa, dell'importo di euro 139.035,00 (*centotrentanovemilazerotrentacinque/00*), oltre interessi legali sull'importo rivalutato dal deposito della sentenza fino all'integrale soddisfo.

Condanna il convenuto Raimo Luigi al pagamento delle spese di giudizio che

liquida in euro 64,00 (*sessantaquattro/00*).

Manda alla Segreteria della Sezione Giurisdizionale per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 24 giugno 2026.

Il Presidente f.f. estensore

Cons. Alberto Rigoni

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il giorno 4 agosto 2026

Il Direttore della Segreteria

Dr. Laurino Macerola

(firmato digitalmente)